




COMUNE DI LECCO



Regolamento di polizia idraulica sul reticolo idrico minore

(L.R. 1/2000, D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/02 e D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/03)

CAPO I. OGGETTO E DEFINIZIONI	3
Art. 1 Finalità e campo di applicazione	3
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Provvedimenti	5
CAPO II. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	6
Art. 4 Canoni	6
Art. 4.1 Esenzioni	6
Art. 5 Atti connessi al provvedimento	6
Art. 5.1 Rinuncia, decadenza, revoca	6
Art. 5.2 Rinnovo, subentro e variante	7
Art. 6 Caratteristiche del procedimento amministrativo	7
CAPO III. GESTIONE DEL TERRITORIO ENTRO LE FASCE DI RISPETTO	8
Art. 7 Opere e attività vietate	8
Art. 8 Opere o attività soggette ad autorizzazione previa verifica di compatibilità idraulica	8
Art. 8.1 – Verifiche di compatibilità idraulica	9
Art. 8.2 – Verifiche di compatibilità per opere di scarico	10
Art. 9 Opere o attività soggette ad autorizzazione con procedura semplificata	10
Art. 10 Studi di riqualificazione fluviale	11
Art. 11 Misure di mitigazione	11
Art. 12 Opere realizzate in assenza di autorizzazione idraulica	11
Art. 13 Manutenzione e conservazione di alvei, sponde e opere di difesa spondale	12
Art. 14 Entrata in vigore	13

ALLEGATO :

Indirizzi per la progettazione e realizzazione di opere ed interventi in alveo e nella fascia di asservimento idraulico dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore.

CAPO I. OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le norme di polizia idraulica sul reticolo idrico minore insistente sul territorio comunale, in riferimento al R.D. 523/1904, al T.U. 1775/1933, alla L. 36/1994 (e s.m.i.) e scaturisce dallo studio tecnico effettuato secondo la normativa regionale di riferimento (D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/02 e D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/03).

Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche come definite dal D.P.R. 238/1999 (regolamento di attuazione della L. 36/94) ¹.

Il presente Regolamento è da intendersi quale “*disciplina locale*” ai sensi dell’art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 e contiene le disposizioni da applicarsi ai corsi d’acqua, appartenenti al reticolo minore e principale, riportati negli elaborati cartografici ad esso allegati.

2. L’Amministrazione Comunale (di seguito A.C.) esercita le funzioni di polizia idraulica sul reticolo minore intese come:
 - sorveglianza di torrenti per mantenere e migliorare il regime idraulico;
 - raccolta di osservazioni idrometriche e pluviometriche;
 - verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione ripariale al fine di programmarne la manutenzione;
 - verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi del RD 523/1904;
 - formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al RD 523/1904;
 - controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del TU 1775/1933.

Tali attività, consistenti nel controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d’acqua, hanno lo scopo di:

- ridurre il rischio idraulico e idrogeologico per raggiungere livelli di rischio socialmente accettabili, salvaguardando le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua;
 - riequilibrare il territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d’uso;
 - individuare, salvaguardare e valorizzare le fasce di rispetto fluviale in base alle caratteristiche idrauliche, geomorfologiche, naturalistico – ambientali;
 - risanare e riqualificare le acque superficiali e razionalizzarne l’utilizzo garantendo il minimo deflusso vitale nel reticolo idrico minore, in sintonia con l’Ente delegato;
 - garantire la funzionalità delle opere idrauliche e l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della manutenzione, fruizione e riqualificazione.
3. Le attività di polizia idraulica sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale restano in capo alla Regione. Per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore si applicano le norme del presente Regolamento, in deroga al R.D. 523/1904.
 4. Le disposizioni del presente Regolamento sono integrative delle prescrizioni del Piano Regolatore Generale e dei Piani Particolareggiati con le relative norme di attuazione, delle leggi per la tutela degli edifici monumentali e delle bellezze naturali e panoramiche, delle disposizioni generali di legge in materia di edilizia ed igiene, nonché dei vari regolamenti che disciplinano i diversi servizi municipali.
 5. Per gli adeguamenti, integrazioni e correzioni particolari della cartografia, in seguito a successivi, ulteriori e specifici sopralluoghi, segnalazioni puntuali e/o verifiche, nonché, in relazione a modifiche che intercorressero sul reticolo minore comunale; si prevede la possibilità di un aggiornamento progressivo mediante singoli stralci cartografici, dotati

¹ “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 in materia di risorse idriche”

Art1- Demanio idrico - Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. (...).”

di scheda tecnico/descrittiva. Tali elaborati avranno come base topografica il fotogrammetrico comunale, su cui verranno riportate le variazioni rilevate, e che diverranno parte integrante della cartografia. Le schede di accompagnamento permetteranno di individuare in modo univoco le correzioni o le modifiche apportate.

Art. 2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a. Demanio Idrico²: fanno parte del demanio idrico le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti) anche raccolte in invasi o cisterne e gli alvei dei corsi d'acqua e le relative pertinenze.
- b. Reticolo idrico principale: insieme dei corsi d'acqua, definiti secondo i criteri di cui alle D.G.R. n. 6/47310 del 22/12/1999 e D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/03, elencati nell' allegato A di quest'ultima e riportati in apposito elaborato cartografico (Tavola 2 *Carta di individuazione del reticolo idrografico comunale*, allegata al presente Regolamento).
- c. Reticolo idrico minore: insieme dei corsi d'acqua, definiti secondo i criteri di cui all'allegato B, punto 4, della D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/03, presenti sul territorio comunale ed individuati in apposito elaborato cartografico (Tavola 2 allegata al presente Regolamento).
- d. Alveo: porzione di territorio compresa tra le sponde del corso d'acqua, costituita dal letto e dalle rive interne, sede di deflusso della portata di piena ordinaria.
- e. Argine: rilevato artificiale con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena ordinaria.
- f. Sponda: elevazione laterale del terreno diversamente inclinata costituente il limite laterale dell'alveo.
- g. Piena Ordinaria: livello idrico o portata in una sezione di un corso d'acqua che rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione è uguagliata o superata nel 75% dei casi.
- h. Fasce di rispetto (di asservimento idraulico) dei corsi d'acqua: porzioni di territorio oggetto dell'attività di polizia idraulica, individuate come tali in apposito elaborato cartografico (Tavole 3a - 3f *Carta delle fasce di rispetto del reticolo idrografico comunale* allegata al presente Regolamento); la loro ampiezza è pari a 4 o 10 m. Per verificare se l'opera o intervento ricade all'interno delle fasce il richiedente deve procedere alla trasposizione in sito di tali ampiezze (4 m, 10 m). Tale misurazione si effettua a partire dal ciglio superiore esterno dell'argine naturale o artificiale o, nel caso di scarpate naturali di altezza maggiore di 5 m, dal livello di piena centennale (figura 2 degli *Schemi grafici di riferimento per la determinazione in sito della fascia di rispetto del corso d'acqua*, uniti al presente Regolamento); nel caso di tratti di corsi d'acqua coperti, la fascia deve essere calcolata dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto (figura 1 degli *Schemi grafici di riferimento per la determinazione in sito della fascia di rispetto del corso d'acqua*, uniti al presente Regolamento). L'A.C. si riserva comunque la possibilità di verificare la correttezza delle misurazioni e la localizzazione delle opere.
- i. Studi di riqualificazione fluviale: progetti di carattere interdisciplinare (idrogeologico, idraulico, naturalistico, ambientale, ecc.) finalizzati al miglioramento dell'assetto ecologico-ambientale (funzionalità ecologica, naturalità, paesaggio, biodiversità ecc..) e fisico-idraulico (opere di regimazione, regolazione-sfruttamento, trasporto solido, difesa) del corso d'acqua ed a soddisfare i molteplici obiettivi di carattere ambientale, economico e sociale.
- j. Misure di mitigazione: disposizioni atte a ridurre il rischio idraulico per persone ed attività insistenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

² La Corte di Cassazione Civile con sentenza a sezioni unite n. 12701 del 18/12/1998 ha stabilito che "fanno parte del demanio idrico perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi)....."

- k. Edifici ed opere esistenti: si intendono come tali quelli realizzati in una delle seguenti condizioni:
- prima dell'entrata in vigore del R.D. 523/1904 e riportati su schede catastali (catasto Teresiano, cessato catasto del 1849, del 1859, del 1898) o comunque certificati da documentazione storica comprovante;
 - in forza di regolare *nulla osta idraulico* del competente Ufficio del Genio Civile, o di titolo autorizzativo edilizio o in materia di lavori pubblici, rilasciati dall'A.C. precedentemente all'approvazione del presente Regolamento;
- l. Edifici esistenti assoggettati a particolari forme di tutela: si intendono come tali gli edifici esistenti, disciplinati dalle NTA del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, che siano:
- ubicati nelle zone omogenee A del PRG vigente, appartenenti alle categorie 1,2,3 (art. 23.1);
 - esterni alle zone omogenee A, individuati nella tavola ex H16 del PRG vigente, appartenenti alle categorie 1,2,3,4 (art. 23.2);
 - ubicati lungo la valle del Gerenzone (art. 23.3).
- m. Nuove costruzioni: si intendono come tali quelle definite all'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.
- n. Opere pertinenziali: si intendono come tali quelle definite all'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.
- o. Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica: si intendono come tali quelli definiti all'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.

Art. 3 Provvedimenti

Ai sensi del presente Regolamento i provvedimenti di polizia idraulica si suddividono in due tipologie:

- autorizzazione idraulica: per gli interventi, di cui ai successivi artt. 8-9, che non comportano occupazione di area demaniale;
- concessione demaniale: nel caso di interventi, di cui ai successivi artt. 8-9, soggetti ad autorizzazione idraulica che generano occupazione di area demaniale.

I provvedimenti di Polizia Idraulica possono essere costituiti da:

- *Autorizzazione ai soli fini idraulici*, atto amministrativo espresso mediante determina del Direttore del Settore competente in materia di demanio idrico, che sancisce la fattibilità dell'opera/intervento oggetto dell'istanza;
- *Disciplinare* che, allegato all'atto amministrativo quale parte integrante e sostanziale dello stesso, è sottoscritto dalle parti e contiene gli obblighi ed i diritti delle stesse nell'ambito della realizzazione delle opere/interventi previsti, nonché eventuali particolari condizioni a cui è vincolato il rilascio del provvedimento stesso.

I suddetti provvedimenti di Polizia Idraulica non sostituiscono in alcun modo autorizzazioni di altra natura riguardanti l'intervento oggetto della richiesta.

Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere temporaneo e sono assentite dall'A.C. per un periodo massimo di 19 (diciannove) anni con possibilità di proroga; per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata a 30 (trenta) anni. Le autorizzazioni e le concessioni inoltre:

- sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- sono soggette al pagamento di un canone;
- sono rilasciate dopo la determinazione e il pagamento anticipato del canone.
- sono soggette al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni riportate nel provvedimento di Polizia Idraulica;

Nel caso di occupazione del demanio idrico a titolo temporaneo per l'esecuzione di interventi sono previste "concessioni temporanee" della durata massima di 1 (uno) anno.

Per gli Enti che devono realizzare opere pubbliche e per i privati che hanno necessità di agire in regime di urgenza, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere, sono previste "autorizzazioni provvisorie" ai soli fini idraulici. In ogni caso la verifica di compatibilità idraulica deve essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso di interventi non previsti dall'allegato C della D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/03 e s.m.i., la durata dell'autorizzazione è legata ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori di cui ai relativi provvedimenti edilizi.

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui sopra rende applicabili le sanzioni di cui all'art. 12.

L'autorizzazione all'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua, la sua quantificazione e l'indicazione dell'eventuale valore commerciale rimangono di competenza dell'autorità idraulica regionale, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

CAPO II. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 4 Canoni

I provvedimenti di cui al precedente art. 3 sono soggetti al pagamento di un canone ~~annuo~~ secondo quanto stabilito dall'allegato C della D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/03 e s.m.i.³

In assenza di aggiornamenti dei canoni pubblicati dalla Regione Lombardia, gli stessi sono incrementati annualmente in relazione all'indice di inflazione programmato (ISTAT).

Gli introiti derivanti dalla riscossione dei canoni e delle sanzioni di cui all' art. 12 vengono di norma destinati ad interventi di manutenzione e di riqualificazione dei corsi d'acqua.

Per le opere relative alle "concessioni temporanee", i canoni vengono quantificati in proporzione al periodo effettivo di occupazione dell'area dichiarato nelle comunicazioni di inizio e fine lavori.

Art. 4.1 Esenzioni

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, che siano eseguite dall'A.C.

Qualora un'opera di altra natura sia realizzata da parte dell'A.C., la stessa è esentata dall'assoggettamento al canone previsto dalla normativa regionale vigente, esclusivamente per la quota parte di competenza comunale.

Art. 5 Atti connessi al provvedimento

Art. 5.1 Rinuncia, decadenza, revoca

Nel caso in cui il richiedente non intenda realizzare o mantenere in essere le opere autorizzate con i provvedimenti di cui all'art. 3, deve presentare all'A.C. una formale istanza di rinuncia, entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la cessazione, pena il pagamento dell'annualità completa del canone (che dovrà essere effettuato entro i termini previsti dalla normativa vigente).

Nel caso di opere in essere, il canone dovrà essere regolarmente corrisposto nella misura delle mensilità dovute, fino a comunicazione di completa demolizione delle opere stesse.

³ Ai sensi dell'art. 28 comma 1-bis della L.R. 10/03 come modificata dalla L.R. 36/04 l'imposta regionale non è più dovuta (con decorrenza dall'annualità 2005)

Qualora non venga presentata richiesta di rinnovo il provvedimento decade allo scadere del termine indicato nello stesso, fermo restando quanto previsto dal disciplinare, e la relativa pratica viene archiviata.

L'A.C. può per motivi di pubblica utilità e/o incolumità revocare, modificare o imporre altre condizioni alle opere/interventi autorizzati/concessi con i provvedimenti di cui all'art. 3, a suo insindacabile giudizio, qualora lo ritenga necessario e senza che il soggetto intestatario del provvedimento possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Nei casi suddetti, a seconda della tipologia delle opere, l'A.C. può richiedere la rimozione delle stesse e il ripristino dello stato dei luoghi dell'area oggetto del provvedimento a cura e spese del soggetto intestatario del provvedimento.

Art. 5.2 Rinnovo, subentro e variante

Il richiedente, qualora intenda rinnovare la propria autorizzazione/concessione, deve presentare formale istanza all'A.C. almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del provvedimento in atto, dichiarando, sotto la propria responsabilità:

- di aver eseguito tutti i necessari accertamenti, riscontrando la conformità dello stato dei luoghi rispetto al provvedimento autorizzativo/concessorio precedentemente rilasciato;
- di non aver apportato variazioni alle opere precedentemente autorizzate/concesse né alla loro destinazione d'uso.

E' facoltà dell'A.C. effettuare accertamenti in loco e/o richiedere una relazione firmata da un tecnico abilitato attestante quanto dichiarato.

Il provvedimento di autorizzazione/concessione è nominale. In caso di trasferimento a soggetti diversi dal titolare dell'atto (anche in caso di eredi per successione a causa di morte) questi devono presentare formale istanza di subentro all'A.C., ferme restando condizioni e durata previste dal disciplinare originario.

Nel caso di richiesta di varianti ad autorizzazioni/concessioni in essere, rilasciate anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'A.C. valuterà l'entità delle modifiche presentate rispetto alle condizioni idrogeologiche e idrauliche del corso d'acqua.

Art. 6 Caratteristiche del procedimento amministrativo

1. La domanda per il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 3 corredata dalla ricevuta di versamento delle spese di istruttoria, deve essere presentata all'A.C. presso il competente Ufficio; in caso l'intervento ricada in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico (ex L.R. 27/04 e s.m.i.) e/o vincolo paesaggistico (ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e/o altri vincoli, alla documentazione tecnica presentata per l'istanza di autorizzazione/concessione idraulica devono essere allegati i relativi pareri.
2. L' esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione;
3. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda (fa fede il protocollo di entrata dell'A.C.), il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, valuta la conformità del progetto al presente Regolamento, nonché alle normative vigenti in materia e formula una proposta di provvedimento;
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del provvedimento sia necessario richiedere integrazioni alla documentazione presentata o apportare modifiche rispetto al progetto originario, può richiederle entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda stessa illustrandone le ragioni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. La documentazione integrativa deve pervenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della pratica. Il termine di cui al comma 3 decorre nuovamente dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste;

5. Al termine dell'istruttoria, il richiedente è tenuto al pagamento delle spese che gli saranno preventivamente dettagliate ed è in seguito convocato dall'A.C. per la sottoscrizione del disciplinare (qualora sia dovuto);
6. Il provvedimento finale è rilasciato entro 30 (trenta) giorni dalla firma del disciplinare (qualora sia stato predisposto), ovvero l'A.C. provvede ad emettere l'atto motivato di diniego del provvedimento stesso.

CAPO III. GESTIONE DEL TERRITORIO ENTRO LE FASCE DI RISPETTO

Il presente Capo disciplina le attività vietate e quelle consentite previa verifica di compatibilità idraulica o procedura semplificata, nell'alveo dei corsi d'acqua e/o nelle relative fasce di rispetto come definite al precedente art. 2.

Art. 7 Opere e attività vietate

Nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto è vietata qualsiasi opera ed attività non elencata ai successivi artt. 8-9 ed in particolare:

- a. nuove costruzioni e opere pertinenziali anche interrato o seminterrato fatto salvo quanto previsto all'art. 8 lett. e;
- b. ristrutturazione edilizia fatto salvo quanto previsto all'art. 8 lett. b-1), c-2) e art. 9 lett. a;
- c. cambio di destinazione d'uso fatto salvo quanto previsto all'art. 8 lett. a-3), b-2), c-3);
- d. nuove strade, marciapiedi longitudinali al corso d'acqua fatto salvo quanto previsto all'art. 8 lett. g. e art. 9 lett. f.;
- e. nuove reti tecnologiche longitudinali al corso d'acqua, ad esclusione dei casi previsti all'art. 8 lett. d;
- f. esecuzione di scavi e riporti ad esclusione dei casi previsti per la realizzazione di opere di cui ai successivi artt. 8-9;
- g. piantagione di alberi e siepi, ad eccezione di quanto previsto all'art. 8 lett. p. e art. 9 lett. e;
- h. sradicamento di ceppi degli alberi che sostengono le sponde ad una distanza inferiore a 4 m dal piede esterno delle stesse ad eccezione di quanto previsto all'art. 8 lett. p;
- i. formazione di pescaie chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si potrebbe alterare il corso naturale delle acque, ad esclusione dell'esercizio delle legittime concessioni di pesca;
- j. stazionamento di animali;
- k. scarico e/o deposito di rifiuti o di qualsiasi genere di materiale;
- l. nuove coperture dei corsi d'acqua ad esclusione dei casi previsti dal D.lgs. 152/2006 art. 115 e s.m.i. ;
- m. qualsiasi nuova opera di regimazione idraulica longitudinale e/o trasversale ai corsi d'acqua, sua modifica od alterazione che ne riduca la sezione;
- n. realizzazione di muri spondali verticali;
- o. modifica del tracciato dei corsi d'acqua ad esclusione di quanto previsto all'art. 8 lettera o.;
- p. pavimentazione impermeabile, anche parziale, dell'alveo e delle sponde.

Art. 8 Opere o attività soggette ad autorizzazione previa verifica di compatibilità idraulica

Sono soggetti ad autorizzazione, previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dal richiedente secondo le modalità di cui agli artt. 8.1– 8.2, gli interventi di seguito elencati:

- a. su edifici esistenti (come definiti al precedente art. 2, lett. k.):
 - 1) manutenzione straordinaria, senza incremento delle unità abitative, restauro e risanamento conservativo, ferma restando l'impossibilità di demolire e ricostruire;
 - 2) interventi di demolizione integrale o parziale e contestuale riquilibratura della fascia di rispetto del corso d'acqua;
 - 3) cambio di destinazione d'uso con gli interventi di cui al precedente punto a-2).⁴

⁴ Si precisa che le valutazioni tecniche presentate dovranno essere condivise dal Servizio tecnico preposto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni idrauliche.

- b. su edifici esistenti assoggettati a particolari forme di tutela (come definiti al precedente art. 2, lett. I.):
- 1) interventi previsti dalle NTA del PRG vigente; resta inteso che la demolizione totale o parziale dei volumi implicano, in tutti i casi previsti dall'art. 23 delle NTA, un arretramento funzionale alla riqualificazione fluviale;
 - 2) cambio di destinazione d'uso;
- c. su edifici esistenti ubicati in corrispondenza di tratti tombinati ove tecnicamente dimostrata l'impossibilità di riportare il corso d'acqua a cielo aperto⁴:
- 1) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - 2) ristrutturazione edilizia;
 - 3) cambio di destinazione d'uso.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti a), b), c), per gli interventi assoggettati a Piano Attuativo, dovrà essere garantita la riqualificazione della fascia di rispetto del corso d'acqua, mediante interventi di demolizione degli edifici, con eventuale redistribuzione dei volumi anche all'interno della fascia⁴.

Altri interventi ed attività:

- d. nuove reti tecnologiche (acquedotti, fognature, rete di distribuzione del gas metano, telefonica, elettrica e di illuminazione) o tratti di esse, pubbliche o di interesse pubblico ovvero private ma di pubblica utilità, e relative opere accessorie (solo se riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili⁴) longitudinali al corso d'acqua di norma oltre i 4 m dal piede esterno dell'argine;
- e. nuove opere per adeguamenti normativi in materia di sicurezza se non diversamente localizzabili (antincendio, abbattimento barriere architettoniche, adeguamenti a disposizioni e norme igienico-sanitarie, ecc.);
- f. attraversamenti in superficie con strade, marciapiedi e reti tecnologiche;
- g. strade, pubbliche o private per collegamento con viabilità esistente, qualora sia dimostrata l'impossibilità/fattibilità di un tracciato alternativo⁴;
- h. nuove aree di sosta o parcheggi pubblici, di norma oltre i 4 m dal piede esterno dell'argine;
- i. attraversamenti in subalveo;
- j. manutenzione straordinaria di attraversamenti (strade e reti tecnologiche) in superficie e subalveo;
- k. manutenzione straordinaria di strade e reti tecnologiche esistenti poste in fascia di rispetto longitudinalmente all'alveo;
- l. realizzazione e manutenzione straordinaria⁴ di opere di difesa spondale ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 lett. n;
- m. scarichi in corso d'acqua;
- n. realizzazione di nuove opere di derivazione e di opere per la captazione idrica;
- o. modifica del tracciato dei corsi d'acqua finalizzato al ripristino a cielo aperto dei tratti coperti e/o del dimostrato miglioramento delle condizioni idrauliche⁴;
- p. interventi di bioingegneria, riqualificazione fluviale, rinaturazione dell'alveo e messa a dimora della vegetazione riparia;
- q. manutenzione delle opere di copertura dei corsi d'acqua esistenti, riportandoli ove possibile, a cielo aperto;
- r. interventi di consolidamento statico.

Art. 8.1 – Verifiche di compatibilità idraulica

La verifica di compatibilità idraulica di qualsiasi opera deve essere predisposta secondo i contenuti di cui alle Direttive n. 2 e 4 approvate con deliberazione n. 2 del 11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po, (quest'ultima aggiornata con deliberazione n.10 del 5/04/2006)

In relazione ai risultati della verifica menzionata, i proprietari dovranno individuare e progettare i necessari interventi strutturali correttivi e di adeguamento ai sensi della normativa vigente (vedi anche successivo art. 11).

Nel caso di nuove opere dovrà essere dimostrato che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica a cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Art. 8.2 – Verifiche di compatibilità per opere di scarico

Tra i compiti di Polizia Idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto quantitativo delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, che prevede in futuro l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Fino ad allora la verifica di compatibilità idraulica per gli scarichi in corso d'acqua deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso, con accorgimenti tecnici atti a sfavorire processi erosivi;
- deve essere verificata, da parte del richiedente, la capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali indicazioni si deve comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, fatte salve nuove disposizioni normative, sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Nel caso di quantitativi superiori è obbligatorio prevedere la realizzazione di pozzi perdenti, vasche volano o di riserva idrica. In ogni caso, ove possibile, deve essere prioritariamente favorita la dispersione nel suolo delle acque meteoriche.

Art. 9 Opere o attività soggette ad autorizzazione con procedura semplificata

Per le tipologie di opere di seguito elencate è ritenuta applicabile una procedura semplificata nella quale il richiedente è tenuto a presentare, contestualmente all'istanza, una relazione tecnica il cui livello di approfondimento sarà stabilito in base alla tipologia e complessità dell'intervento ed all'impatto sul sistema corso d'acqua–fasce di rispetto:

Interventi edilizi su edifici esistenti (come definiti al precedente art. 2, lett. k):

- a. recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Altri interventi ed attività:

- b. impianti tecnologici (installazione di condizionatori, caldaie, pannelli solari, parabole, ecc), anche aggettanti rispetto al profilo dell'edificio, da posizionarsi ad un'altezza rispetto al ciglio superiore esterno dell'argine tale da non ridurre l'accessibilità al corso d'acqua e da non essere interessati da fenomeni di piena;
- c. recinzioni amovibili;
- d. pavimentazioni filtranti;
- e. parchi, giardini e verde attrezzato;
- f. percorsi pedonali e ciclabili ma privi di attrezzature fisse;
- g. allacciamenti alle reti tecnologiche posti trasversalmente al corso d'acqua se non altrimenti localizzabili;
- h. manutenzione straordinaria di opere di derivazione e/o per la captazione idrica;
- i. progetti di recupero o di bonifica ambientale;
- j. realizzazione di nuove difese spondali radenti.

Art. 10 Studi di riqualificazione fluviale

Lo Studio di Riqualificazione Fluviale, così come definito all'art. 2 lett.i, dovrà essere redatto secondo i principi della riqualificazione fluviale (*"Indirizzi per la progettazione e realizzazione di opere ed interventi in alveo e nella fascia di asservimento idraulico dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore"*, in allegato al presente Regolamento), salvaguardando gli aspetti di natura idraulica, e perseguendo il mantenimento e/o il ripristino delle caratteristiche funzionali ecosistemiche del corso d'acqua (geomorfologiche, fisico-chimiche e biologiche), in relazione alle condizioni iniziali del sito.

Lo Studio può essere sia di iniziativa privata che dell'A.C., ed è previsto nella redazione dei Piani Attuativi che interessino i corsi d'acqua di cui al presente Regolamento, come già citato al precedente art. 8.

L'approvazione di uno Studio di Riqualificazione Fluviale non deroga ai divieti assoluti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'A.C. di prescrivere il suddetto Studio nell'ambito interessato dagli interventi di cui ai precedenti artt. 8-9 oggetto di autorizzazione, in modo proporzionale all'entità dell'intervento stesso.

L'A.C. riserverà quota parte dei canoni corrisposti per i provvedimenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, alla predisposizione di uno Studio di riqualificazione fluviale a scala comunale.

Art. 11 Misure di mitigazione

L'applicazione di misure di mitigazione del rischio idraulico, così come definite al precedente art. 2, è obbligatoria per gli interventi soggetti a verifica di compatibilità idraulica di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ai fini di sicurezza.

In particolare, negli *"Indirizzi per la progettazione e realizzazione di opere ed interventi in alveo e nella fascia di asservimento idraulico dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore"* (in allegato al presente Regolamento) sono riportati alcuni suggerimenti ed indicazioni circa le misure di mitigazione da applicare (ai sensi degli artt. 8-9), in relazione alle condizioni al contorno di natura geomorfologica, naturalistica e strutturale preesistente.

Art. 12 Opere realizzate in assenza di autorizzazione idraulica

A far data dall'approvazione del presente Regolamento:

1. nessuna nuova opera/intervento di cui al precedente art. 7 può essere regolarizzata; nell'eventualità in cui si verificano tali illeciti, l'A.C. ingiunge la riduzione in pristino dei luoghi mediante ordinanza con oneri a carico del responsabile dell'abuso e con l'applicazione delle relative sanzioni di legge (ex art. 11-bis della L.R. 22/1998 e s.m.i.); trascorso infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza per l'esecuzione dei lavori, l'A.C. provvede d'ufficio all'effettuazione degli stessi, salvo recupero delle relative spese a carico del trasgressore e applicazione della suddetta sanzione;
2. le opere/interventi di cui al precedente art. 8 realizzate in assenza di autorizzazione/concessione idraulica possono essere regolarizzate previa valutazione di compatibilità idraulica a seguito di presentazione della documentazione prevista dal presente Regolamento; le stesse opere/interventi saranno soggette al pagamento di una sanzione amministrativa, come previsto dalla normativa vigente in materia (ex art. 11-bis della L.R. 22/1998 e s.m.i.);
3. le opere/interventi di cui al precedente art. 9, realizzate in assenza di autorizzazione/concessione idraulica, possono essere regolarizzate previa presentazione della documentazione prevista dal presente Regolamento e al pagamento di una sanzione amministrativa, come previsto dalla normativa vigente in materia (ex art. 11-bis della L.R. 22/1998 e s.m.i.).

Le sanzioni di cui sopra sono dovute indipendentemente dall'esito dell'istruttoria.

Qualora sia accertata la presenza di rischio per la pubblica incolumità, l'A.C. procede direttamente (senza che sia anticipata una diffida) all'emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori.

Art. 13 Manutenzione e conservazione di alvei, sponde e opere di difesa spondale

Gli interventi di manutenzione idraulica ed idrogeologica del territorio e delle opere di difesa (si veda "Indirizzi per la progettazione e realizzazione di opere ed interventi in alveo e nella fascia di asservimento idraulico dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore" allegato al presente Regolamento), essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio, devono mantenere:

- in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo;
- in buone condizioni idrogeologiche ed ambientali gli argini e le sponde nonché le fasce di asservimento idraulico;
- in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica;

ed inoltre garantire:

- la funzionalità degli ecosistemi;
- la continuità ecologica;
- la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone.

Tali attività di manutenzione consistono principalmente in:

- sfalcio e decespugliamento della vegetazione e pulizia da rifiuti in alveo, sulle sponde/argini e nelle fasce di asservimento idraulico dei corsi d'acqua;
- sgombero delle luci dei ponti ed attraversamenti in genere;
- pulizia degli sbocchi di scolo dei collettori (di acque meteoriche, fognari, troppo pieni, provenienti da depuratori, ecc.);
- conservazione delle opere di difesa idraulica;
- pulizia periodica delle vasche di sedimentazione e trattenuta lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore.

Secondo il presente Regolamento, i soggetti a cui sono in carico le attività di manutenzione sono:

- proprietari e possessori dei terreni in fascia di rispetto confinanti con gli argini dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore per la superficie della loro proprietà ricadente in tale fascia;
- concessionari di aree demaniali per la superficie concessa;
- titolari di autorizzazioni per l'area interessata dall'intervento;
- proprietari e possessori frontisti che abbiano realizzato opere di difesa dei loro beni dai corsi d'acqua;

Gli oneri mantentivi degli alvei, nonché di argini e sponde demaniali (e ricompresi nel reticolo idrico minore) sono a carico dell'A.C..

Le attività di manutenzione dovranno essere effettuate previa comunicazione all'A.C. da parte dei soggetti di cui sopra, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'esecuzione dei lavori.

Pertanto, secondo il presente Regolamento, i soggetti sopra menzionati devono:

- evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua, nonché pericolo per la pubblica incolumità;
- informare l'A.C. di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe generare le problematiche di cui sopra;
- rispondere dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

In caso di inadempienza, da parte dei privati interessati, alla esecuzione delle opere di qualsiasi natura che rientrino nelle di loro competenze, l'A.C. diffida i proprietari stessi, fissando i termini entro i quali i lavori debbano essere eseguiti.

In caso di inottemperanza entro i termini fissati nella diffida, l'A.C. provvede con ordinanza a tutti i proprietari interessati.



Trascorso infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza per l'esecuzione dei lavori, l'A.C. provvede d'ufficio all'effettuazione degli stessi, salvo recupero delle relative spese a carico del trasgressore.

Qualora sia accertata la presenza di rischio per la pubblica incolumità, l'A.C. procede direttamente (senza che sia anticipata una diffida) all'emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori.


Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) dell'avviso di approvazione della variante urbanistica di recepimento secondo la procedura di cui alla L.R. 23/1997, come previsto dalla L.R. 12/2005.


SCHEMI GRAFICI DI RIFERIMENTO
PER LA DETERMINAZIONE IN SITO DELLA FASCIA DI RISPETTO
DEI CORSI D'ACQUA




CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINI



CORSO D'ACQUA ARGINATO



CORSO D'ACQUA INTUBATO



CORSO D'ACQUA TOMBINATO






Figura 1 – Schemi grafici per la definizione delle fasce di rispetto (dove con L si intende l'ampiezza della fascia di rispetto così come definita all'art. 2, lett. g, del presente Regolamento)

CORSO D'ACQUA ARGINATO



CORSO D'ACQUA ARGINATO CON
SCOGLIERA O PIETrame



CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINATURA CON SEZIONE BAGNATA
MOLTO PICCOLA RISPETTO ALLA SEZIONE DEL VALLETTO




Figura 2 – Schemi grafici per la definizione delle fasce di rispetto
(dove con L si intende l'ampiezza della fascia di rispetto così
come definita all'art. 2, lett. g, del presente Regolamento)